



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 957 DEL 23/08/2018

OGGETTO: Risarcimento danni e rimborso spese processuali in esecuzione della sentenza n. 907/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Pastore Attilio e De Tommaso Daniela c/Comune di Oria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Loredana D'ELIA

Premesso che con Deliberazione n. 91 del 20.11.2015 la Giunta Comunale decideva la costituzione in giudizio dell'Ente per resistere nel giudizio promosso dai sig.ri Pastore Attilio e De Tommaso Daniela, esercenti la patria potestà sul minore P. E. (con avv. Fabio Stranieri) i quali avevano convenuto questo Civico Ente dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti dal minore a causa del morso di un presunto cane randagio avvenuto in Oria, alla Via Erodoto di Alicarnasso all'altezza del plesso scolastico "Enrico fermi" il 26.06.2015;

Che costituendosi in giudizio, questo Ente convenuto contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva di chiamare in causa l'Asl di Brindisi, anch'essa successivamente costituitasi al fine di ottenere il rigetto della domanda attrice;

Considerato che il richiamato procedimento si è concluso con la oggettivata sentenza di accoglimento, con la quale viene accerta la responsabilità risarcitoria esclusiva dell'Ente in ordine all'accaduto, e relativamente alle spese processuali del giudizio, le stesse vengono poste a carico di questo Ente in virtù del principio della soccombenza e vengono liquidate in € 1.450,00 (di cui € 150,00 per spese) oltre oneri accessori come per legge, e distratte a favore dell'Avv. Fabio Stranieri dichiaratosi anticipatario;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	<u>€ 2.944,77</u>
Interessi legali sulla sola sorte capitale dal giorno dell'evento (26.06.2015) al soddisfo	<u>€ 21,61</u>
Spese processuali	<u>€ 1450,00</u> <u>(di cui € 150,00 per spese esenti)</u>
Rimborso spese generali al 15%	<u>€ 195,00</u>
Cap 4%	<u>€ 59,80</u>
Iva su imponibile 22%	<u>€ 342,06</u>

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € **5.013,24** e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione

del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce “*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;

Richiamata la **Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.08.2018** con la quale si è provveduto a **riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla pronuncia sopra richiamata;

Dato atto che con il citato provvedimento l'organo collegiale ha altresì deliberato di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma al capitolo 1290/4 del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità **demandando** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

Ritenuto quindi di dare immediata esecuzione al pronunciamento sopra richiamato al fine di evitare azioni esecutive da parte del creditore;

Dato atto che il Comune, tenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario né tantomeno fattura al professionista medesimo (cfr. Circolare n. 203/E del 06/12/1994 dell'allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell'Agenzia dell'Entrate);

Che, dal punto vista prettamente fiscale, qualora –come nella fattispecie- la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un avvocato in forza di una sentenza o analogo

titolo esecutivo che abbia disposto la “distrazione”, unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l’unico committente dell’attività professionale svolta. L’art. 18, comma 1 del DPR n. 633/72 prevede infatti il diritto-dovere della “rivalsa”, secondo cui “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”;

Atteso che, per quanto innanzi, l’applicazione di tali principi comporta altresì che:

- l’avvocato debba addebitare l’imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;
- Il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel suddetto art. 18, intercorre infatti tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l’obbligo da parte del legale di emettere la fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72, nei confronti del proprio assistito, indicando l’onorario dovuto, le spese e l’imposta sul valore aggiunto;
- nella fattura emananda all’esito del pagamento, intestata comunque al cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Oria), terzo soccombente in giudizio;

Che in senso conforme a tali argomentazioni si è da tempo espressa la Circolare Ministeriale n. 203/E del 6.12.1994;

Che, inoltre, se, come nella fattispecie, il soggetto pagatore è sostituito d’imposta, esso è tenuto anche al versamento della ritenuta d’acconto anche qualora le prestazioni sono state rese dal professionista in favore di terzi (cfr. Cass. Civ. 10366/09);

Che, nondimeno, non essendo richiesta l’emissione di preventiva fattura nei confronti del Comune, non risulta ovviamente applicabile la normativa di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 (c.d. fattura elettronica);

Visto l’art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore dell’Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000

Ritenuto altresì, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267

Visto il decreto sindacale n. 01 del 29.06.2018 con cui sono state attribuite alla dott.ssa Loredana D'Elia le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio AA.GG.- Contenzioso;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di impegnare** la somma complessiva di € **5.013,24** in relazione agli oneri rinvenenti dalla **sentenza n. 907/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Pastore Attilio e De Tommaso Daniela c/Comune di Oria** con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio esercizio finanziario 2018;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € **2.966,38** a favore dei Sig.ri Pastore Attilio (...OMISSIS...) e De Tommaso Daniela (D...OMISSIS...), nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore P. E., con imputazione di detta somma sul cap. 1290/4 giusto impegno di spesa assunto col presente atto, a titolo di risarcimento danni e interessi legali, come da prospetto riepilogativo di cui in premessa, **incaricando** l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del consequenziale e tempestivo mandato di pagamento da emettersi **IN VIA D'URGENZA**, al fine di scongiurare il rischio di maggiori oneri da possibili azioni esecutive, a mezzo di accredito su IBAN ...OMISSIS...
- 3) **Di liquidare** la somma complessiva di € **2.046,86** a favore dell'Avv. Fabio Stranieri, distrattario, con imputazione di detta somma sul cap. 1290/4 giusto impegno di spesa assunto col presente atto, a titolo di spese legali, come da prospetto riepilogativo di cui in premessa, incaricando l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del consequenziale e tempestivo mandato di pagamento da emettersi **IN VIA D'URGENZA**, al fine di scongiurare il rischio di maggiori oneri da possibili azioni esecutive, a mezzo di accredito su I...OMISSIS...
- 4) **Di dare atto** che il pagamento di cui al punto n. 3) non è subordinato alla presentazione di fattura da parte del professionista, il quale invece, per quanto evidenziato in narrativa, sarà tenuto esclusivamente al successivo invio di fattura intestata alla sua cliente, con specificazione che il

pagamento del Comune solvente è avvenuta sulla base di titolo giudiziale;

- 5) **Di comunicare** l'avvenuto adempimento ai beneficiari del pagamento;
- 6) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;
- 7) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	1290	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	2046,86	1395	

Liquidazione				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>
1395				2046,86

Nella Residenza Comunale, li 10/09/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1512

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 11/09/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

COPIA

Nella residenza Comunale, li 11/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO